



COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26 marzo 2007.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
 - Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
 - Art. 11 – Obbligo degli operatori
 - Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
 - Art. 13 – Diritti dell'interessato
- Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
 - Art. 14 - Sicurezza dei dati
 - Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
 - Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
 - Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati
 - Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Pubblicità
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di San Vendemiano sul proprio territorio.
2. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, illustrati nel Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 in materia di videosorveglianza.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, opera il rinvio a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dalle disposizioni vigenti in materia di videosorveglianza.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali, presente su supporti di registrazione o presso la sala di controllo, trattato esclusivamente mediante riprese televisive in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o il complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “titolare”, l'Ente Comune di San Vendemiano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio, gestito dal Comune di San Vendemiano – Servizio Vigilanza ed eventualmente dalle centrali di altri organi di polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici devono essere configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali del Servizio Vigilanza ed eventualmente in quelli degli organi di polizia autorizzati, potrà

essere posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto devono essere conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 - n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 - n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva delle immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di controllo sul territorio comunale.
3. In particolare, l'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a) prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) tutela degli immobili e delle strutture di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, per la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllo di determinate aree ad elevato rischio sicurezza;
 - d) monitoraggio del traffico;
 - e) strumento attivo di protezione civile sul territorio;
 - f) tutela delle persone, specie se appartenenti a fasce deboli;
 - g) presidio remoto del territorio per l'ottimizzazione delle risorse disponibili.
4. Il sistema di videosorveglianza deve comportare esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi che transitano nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II **OBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di San Vendemiano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio Vigilanza o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato con provvedimento del Sindaco quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere agli strumenti ed ai luoghi di controllo

1. L'accesso agli strumenti ed ai luoghi di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, dal Responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione degli impianti di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli addetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Servizio Vigilanza - Polizia Locale dell'Ente.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa, agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti, come indicato nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o eventualmente in bianco/nero in caso contrario. L'implementazione del servizio può comportare anche l'utilizzo di telecamere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360°, con zoom ottico e/o digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo locale o remoto, a seconda delle possibilità e necessità, ovvero presso l'Ufficio Polizia Locale. In quest'ultima sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 96 (novantasei) ore successive alla rilevazione, presso la sala di controllo o la stazione remota. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.
 4. L'installazione di apparati di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire il "diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, D.P.R. 249/98) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento dei dati relativi ai minori. Il servizio è ammesso in casi di ristretta necessità e deve essere circoscritto alle sole aree interessate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco o al Responsabile del Servizio Vigilanza.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di San Vendemiano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e comunque nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, riportante la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata", conformemente al modello semplificato di informativa minima previsto dal Provvedimento Generale del Garante del 24.04.2004 – punto 3.1;
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
3. Il Comune di San Vendemiano, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo ai sensi del successivo art. 15, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o comunicazione orale, al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo dell'Ufficio Polizia Locale, o comunque alle sedi dove sono custoditi i videoregistratori, può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile del Servizio Vigilanza, nelle loro qualità di responsabile ed incaricati del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni sui dati.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. L'impianto di videosorveglianza può:
 - a) essere a circuito chiuso; in tale caso non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, potrà essere accessibile ad eventuali stazioni periferiche ubicate presso le forze dell'ordine competenti per territorio;
 - b) utilizzare per il trasferimento delle immagini la rete telematica pubblica o altre reti private, in modo criptato e con garanzia di sicurezza, il cui sistema d'accesso deve essere regolarmente verificato ed

aggiornato.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali devono essere:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I limiti alla utilizzabilità dei dati sono disciplinati dagli articoli, 11, 12 e 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. L'eventuale danno conseguente al trattamento dei dati personali è risarcito secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Vendemiano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si applicano integralmente le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – parte III.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di sostanziale aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari

generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti dal presente Regolamento.

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 22 – Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata nel sito internet del Comune, nonché trasmessa ai Responsabili di Servizio dell'Ente.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere dei previsti termini di pubblicazione della delibera di sua approvazione.
